



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA URBANISTICA

Art.1 Commissione Comunale urbanistica

1. È istituita la Commissione Consultiva Urbanistica al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'ente in una materia di rilevante impatto sulla vita della comunità.
2. La commissione analizza problemi e approfondisce temi ed argomenti sottoposti al loro esame dal sindaco o dal suo delegato ed esprimono pareri non vincolanti finalizzati al miglioramento dell'azione dell'amministrazione comunale e per orientare le scelte degli organi amministrativi preposti, in materia di Governo del territorio, pianificazione urbanistica attuativa o strumenti di programmazione negoziata, programmi o progetti che investano la qualità urbana, opere pubbliche in variante al P.G.T..
3. La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulle varianti generali e parziali al PGT e sugli atti di pianificazione ad esso correlati.
4. La Commissione esprime pareri obbligatori e non vincolanti sugli atti di pianificazione attuativa e sugli strumenti di programmazione negoziata, che abbiano un dimensionamento non inferiore ad un indice di capacità edificatoria di diecimila metri quadri di S.L. In tutti gli altri casi e per i programmi o progetti che investano la qualità urbana, opere pubbliche in variante al P.G.T., il parere è non obbligatorio e non vincolante.

Art.2 Composizione della Commissione Comunale urbanistica

1. La Commissione è composta da nove membri designati dai gruppi di maggioranza e dai gruppi di minoranza. Viene assicurata una ripartizione proporzionale alla composizione del consiglio Comunale attraverso il peso percentuale del numero di membri appartenenti a ciascuna coalizione o gruppo consiliare non aderente ad alcuna coalizione.
2. Per coalizione consiliare si intendono i gruppi consiliari corrispondenti alle liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Sindaco.
3. Possono far parte della commissione i cittadini, anche non residenti, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
 - b. Siano in possesso di una qualificata competenza nelle materie di competenza della Commissione. Per qualificata competenza si intende comprovata conoscenza delle materie conseguita sia da titoli di studio sia dall'esperienza maturata per ragioni professionali o di mandato elettivo sulle materie di competenza della commissione.
4. Ai fini del numero di membri spettanti a ciascuna coalizione o gruppo consiliare non aderente a quelle presenti, si procede con il calcolo proporzionale rispetto alla composizione del Consiglio Comunale, arrotondo all'unità superiore la cifra decimale superiore a 0,5. In ogni caso è assicurata la partecipazione di un membro designato dal gruppo non aderente ad alcuna coalizione qualora l'applicazione del calcolo matematico sia insufficiente all'assegnazione di un rappresentante.

5. Qualora gli uffici comunali competenti dovessero accertare condizioni di ineleggibilità o incompatibilità in capo ai candidati designati ovvero ai membri in carica, comunicano al Sindaco la circostanza. Il Sindaco ne dà comunicazione al Presidente della Commissione se già insediata, al candidato o al membro interessato ed alla coalizione o gruppo che lo ha designato. Il candidato o membro della commissione ha facoltà di controdedurre a quanto rilevato dagli uffici nel termine di sette giorni naturali e consecutivi. Decorso detto termine, il Sindaco, acquisita l'istruttoria degli uffici, dichiara l'eventuale condizione di ineleggibilità o incompatibilità del candidato o del membro della commissione e provvede a darne comunicazione all'interessato invitando la coalizione o gruppo ad una nuova designazione. Per effetto della nuova designazione, la Giunta provvede alla nomina del nuovo membro in sostituzione di quello ineleggibile.

Art.3 Funzionamento della Commissione Comunale Urbanistica

1. La commissione è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza dei membri assegnati al collegio.
2. La commissione elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
3. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco.
4. Su iniziativa del Sindaco o suo delegato, il Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi, il Vice Presidente, convoca la riunione della commissione con un preavviso di almeno tre giorni liberi. L'avviso di convocazione indica gli argomenti da trattare, fornendo altresì la documentazione pertinente attraverso strumentazione informatica.
5. La convocazione avviene a mezzo mail ordinaria eletta da ciascun membro quale proprio recapito.
 - a) l'invio della convocazione è effettuato cinque giorni lavorativi prima della seduta;
 - b) il termine di cui al precedente punto a) può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi.
6. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato,
7. Il Presidente ha facoltà di richiedere l'intervento dei dirigenti e dei funzionari del Comune di Seriate.
8. La Commissione esprime i propri pareri nel termine di 10 giorni dalla richiesta del Sindaco o suo delegato. Detto termine è di 15 giorni nel caso si tratti di varianti generali al PGT. Decorso il suddetto termine, gli organi competenti di amministrazione attiva, procedono all'adozione degli atti di competenza.
9. La convocazione, il processo verbale delle riunioni ed i pareri devono essere fatti per iscritto. Il Presidente si avvale degli uffici comunali per la predisposizione dell'avviso di convocazione e la trasmissione dello stesso ai membri, al Sindaco o suo delegato, oltre che al dirigente, funzionari o tecnici che si intendono udire. Le Sedute della Commissione sono verbalizzate a cura del Presidente che a tal fine può avvalersi di un dipendente del servizio comunale assegnato dal Segretario Generale. Il Parere reso dalla commissione include gli esiti della votazione svolta in seno alla stessa e sarà trasmesso all'ufficio competente.

Art.4 Durata della Commissione e procedimento di nomina

1. La Commissione ha una durata pari a quella del Consiglio Comunale e decade contestualmente alla decadenza del Consiglio che l'ha espressa.
2. Entro dieci giorni dalla prima seduta consiliare, l'Ufficio Segreteria comunica al Sindaco il numero di membri spettanti a ciascuna coalizione ovvero al singolo gruppo non aderente ad alcuna coalizione.
3. Nei successivi dieci giorni, il Sindaco richiede a ciascuna coalizione o gruppo consiliare di designare i membri della Commissione.
4. Nei successivi dieci giorni ciascuna coalizione, ovvero il gruppo non aderente ad alcuna di esse, comunica al Sindaco ed alla Segreteria Generale i candidati designati, unitamente ai curricula di ciascuno. La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i capigruppo di ciascuna coalizione ovvero dal capogruppo non aderente ad alcuna di esse.

5. La Segreteria Generale svolge i controlli previsti dall'art.2, comma 3, e comunica al Sindaco gli esiti degli stessi nei successivi dieci giorni.
6. I componenti della Commissione vengono nominati su proposta del Sindaco con atto deliberativo della Giunta Comunale sulla base delle designazioni pervenute e degli accertamenti svolti nei successivi dieci giorni. Detto termine è interrotto nell'ipotesi prevista al comma 4 dell'art.2.

Art.5 Disposizione transitoria

1. Per il primo insediamento della Commissione Urbanistica prevista dal presente regolamento, tutti i termini previsti decorrono dal giorno della pubblicazione della delibera di approvazione.